

6

Regione Lombardia

Giunta Regionale

22/4/97

Settore Ambiente ed Energia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
Tel. 67651

**COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI TECNICO COMPETENTE
NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE. D.G.R. 9 febbraio 1996 n.
8945, D.G.R. 17 maggio 1996 n.13195, D.P.G.R. 18 giugno 1996
n. 3004**

VERBALE della riunione del 22 aprile 1997 - h. 9.45

Presenti:

- Dott. Vincenzo AZZIMONTI - Presidente della Commissione;
- Dott. Giuseppe BRUNO - Funzionario Servizio Protezione Aria
- Arch. Gianni CONTI - Funzionario Servizio Igiene Pubblica -
Settore Sanita';
- Dott.ssa Carmen LIBERTI - Funzionario Servizio Protezione
Aria;
- Ing. Roberto SOCAL che, per effetto della D.G.R. 21.3.1997
n. 26420 e del D.P.G.R. 16.4.1997 n. 1496, ha sostituito
l'Ing. E. Rendina;
- Sig.ra Rosa TACCONI - Servizio Protezione Aria, Segretaria
della Commissione.

Oltre ai componenti la Commissione, e' presente anche la
Dott. Elisabetta Pozzoli - Funzionario del Servizio
Protezione Aria - U.O "Piani ed interventi riguardanti
l'inquinamento acustico".

La riunione ha inizio con la lettura dei verbali relativi
alle precedenti sedute del 4 luglio 1996, del 30 settembre
1996, del 26 novembre 1996, del 18 dicembre 1996 e del 23
gennaio 1997.

L'Ing. Socal, nuovo membro della Commissione, condivide ed

approva in via generale i criteri e le modalita' di valutazione delle domande, gia' specificati nei verbali relativi alle sedute del 30 settembre 1996 e del 18 dicembre 1996.

Tuttavia, nell'ambito di un rinnovato scambio di osservazioni tra i membri della Commissione, relativamente alla materia trattata, emerge l'esigenza di apportare una integrazione ai suddetti criteri e modalita' di valutazione, con specifico riferimento al meccanismo "di recupero", laddove il candidato **diplomato**, che non abbia superato la soglia per due anni, possa comunque ottenere il riconoscimento di "tecnico competente" qualora, accertato che per almeno 1 dei due anni in cui non viene superata la soglia il punteggio conseguito sia diverso da zero, la somma dei punteggi ottenuti annualmente sia uguale o maggiore di 80, con riferimento ai 4 anni richiesti.

Nel prosieguo della discussione, la Commissione ha modo di pervenire ad un'ulteriore osservazione che nasce comunque dalla premessa che i criteri di valutazione dalla stessa elaborati rispondono all'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 447/95 che ha previsto la "non occasionalita'" delle attivita' svolte nel campo dell'acustica ambientale e che ha limitato il periodo di svolgimento delle suddette attivita', utile per ottenere il riconoscimento di tecnico competente, a 2 anni per i laureati e a 4 anni per i diplomati, decorrenti dalla data di protocollazione delle domande, da parte degli uffici regionali. Peraltro, con riferimento al concetto di "non occasionalita'", la Commissione ha ritenuto di non tradurlo come rigida continuita' dell'attivita' svolta, ma nel senso di ricorrenza della stessa, tale da soddisfare la soglia minima di punteggio, secondo i criteri sopra descritti.

La prevalenza del concetto di "ricorrenza" su quello di "continuita'" comporta pero', in sede di valutazione delle domande, una possibile, paradossale situazione di svantaggio per i soggetti laureati che non abbiano significativamente lavorato negli ultimi due anni, quanto invece in quelli precedenti, in particolare dopo l'emanazione del D.P.C.M. 1/3/91.

E' alla luce di tale osservazione che la Commissione decide che, qualora il laureato non abbia maturato negli ultimi due anni il punteggio richiesto, l'esame delle attivita' svolte debba essere esteso agli ultimi 4 anni, in analogia col periodo richiesto per i diplomati e con l'applicazione dei medesimi criteri.

Avendo cosi' riesaminato e discusso i criteri e le modalita' di valutazione gia' individuati, la Commissione procede alla riapprovazione dei verbali relativi alle sedute del 30 settembre 1996 e del 18 dicembre 1996, peraltro integrati con gli ulteriori criteri sopra specificati.

A tal fine la Commissione ritiene opportuno richiamare, come

facente parte del presente verbale, l'allegato al verbale della seduta del 18 dicembre 1996, contenente i criteri e le modalita' di valutazione dell'attivita' svolta dai candidati, cosi' come integrati nella seduta odierna.

Viene altresì richiamato ed allegato il punto 2 del verbale relativo alla seduta del 30 settembre 1996, concernente la valutazione dei titoli di studio.

La Commissione riprende infine la discussione circa la valutazione delle attivita' svolte congiuntamente da piu' candidati.

Dopo aver attentamente analizzato le proposte gia' avanzate nel corso della precedente seduta, la stessa decide che le attivita' suddette vengano comunque valutate secondo i criteri gia' approvati nella seduta del 18/12/1996 e integralmente riapprovati in quella odierna, in quanto ritiene che tali attivita', sebbene svolte congiuntamente, abbiano tuttavia fornito l'acquisizione di una completa esperienza professionale.


La riunione si conclude alle ore 12.30.

Il presente verbale e' costituito da tre pagine e da due allegati.


Letto, approvato e sottoscritto:



Dott. Vincenzo Azzimonti



Dott. Giuseppe Bruno




Arch. Gianni Conti



Ing. Roberto Socal



Dott.ssa Carmen Liberti



Sig.ra Rosa Tacconi

Milano, 22 aprile 1997

ALLEGATO AL VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DEL 22
aprile 1997

ATTIVITA' NON OCCASIONALE NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE

1. ASSEGNAZIONE DEI "PES" ALLE SINGOLE ATTIVITA'

Al fine di valutare la non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale si procede ad assegnare per ognuna delle attività dichiarate il "peso", cioè il punteggio, utilizzando i valori numerici riportati a fianco di ogni attività:

MISURE		
	PRESSO ABITAZIONI	1.0
	PRESSO DITTE	1.2
	IGIENE EDILIZIA	1.4
	EMISSIONI DA MACCHINE	1.6
	TRAFFICO (singole misure)	1.8
RELAZIONI		
	SU MISURE FONOMETRICHE	2.25
	SU PROGETTI DI BONIFICA	2.50
	PARERI SU RELAZIONI TECNICHE	2.75
CONSULENZE A TRIBUNALI		3.0
CLIMA ACUSTICO		3.0
BONIFICHE ACUSTICHE		
	IN EDIFICI (es.: locali pubblici)	4.25
	BARRIERE (es.: traffico)	4.50
	SORGENTI INDUSTRIALI	4.75
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO: COLLAUDO		5.0
P. U. T. , CAMPAGNA DI MISURE, DIM. A		6.0
AZZONAMENTO, CAMPAGNA DI MISURE, DIM. A		6.0
P. U. T. , CAMPAGNA DI MISURE, DIM. B		7.0
AZZONAMENTO, CAMPAGNA DI MISURE, DIM. B		7.0
AZZONAMENTO		
	ELAB. PROP. ZON. , DIM. A	8.0
	ELAB. PROP. ZON. , DIM. B	9.0
PIANI RISANAMENTO TERRITORIALI		
	DIMENSIONE A	10.0
	DIMENSIONE B	11.0
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO		
	NUOVI IMPIANTI	12.0
	STRADE E INFRASTRUTTURE	12.0

9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000

1.1 LEGENDA

Nella tabella sopra riportata i termini utilizzati per indicare le attività hanno il seguente significato:

- a) **MISURE.** In questo gruppo di attività viene compreso il singolo blocco di misure che il soggetto ha dichiarato di aver effettuato presso un'abitazione (es.: misura e verifica delle immissioni rispetto al limite massimo differenziale; punteggio assegnato 1.0); presso un impianto produttivo artigianale o industriale (verifica delle emissioni e/o immissioni in ambiente esterno; punteggio assegnato 1.2); in un edificio o in un ambiente chiuso per la verifica dei requisiti acustici (punteggio assegnato 1.4); per la determinazione delle emissioni sonore di singole macchine o impianti (punteggio assegnato 1.6); per il rumore da traffico riferito ad un singolo sito (punteggio assegnato 1.8).
- b) Nel gruppo di attività catalogate come **RELAZIONI** si comprendono le relazioni di valutazione che i livelli sonori misurati rispettino i limiti fissati dal DPCM 1/3/91 (punteggio assegnato 2.25), relazioni relative al collaudo di progetti di bonifica acustica (punteggio assegnato 2.50); pareri relativi a rapporti tecnici di misura, a piani di risanamento aziendali, a proposte di zonizzazione acustica, etc. (punteggio assegnato 2.75). Le attività incluse in questo gruppo presuppongono sia la conoscenza di nozioni di metrologia che della legislazione e della normativa tecnica.
- c) Le **CONSULENZE A TRIBUNALI** si riferiscono alle attività di consulente tecnico di ufficio o consulente di parte in cause civili o penali (844 c.c. oppure 659 c.p.) riferite ad un singolo procedimento giudiziario (punteggio assegnato 3.0). L'attività richiede che siano valutati i livelli di rumore misurati, che eventualmente vengano ipotizzati gli interventi di bonifica e che venga attuato il confronto con le metodologie e le soluzioni avanzate da altri tecnici.
- d) Per determinazione del **CLIMA ACUSTICO** di un'area del territorio s'intende la valutazione dei livelli di rumore presenti in relazione alle sorgenti sonore ed ai ricettori collocati e previsionale del clima acustico di un sito interessato alla realizzazione di insediamenti residenziali, di scuole, di ospedali, di case di cura e di riposo e di parchi. L'attività suddetta consiste nel rilevare il livello di rumore globale, stabilirne i contributi delle singole sorgenti, studiarne l'evoluzione temporale, prevedere a volte gli effetti di sistemi passivi di protezione acustica. Il punteggio assegnato in questi casi è 3.
- e) Viene valutata come **BONIFICA ACUSTICA** la progettazione dell'intervento da adottare per ottenere la riduzione delle emissioni/immissioni sonore, eventualmente entro i limiti di legge; tale intervento può riguardare strutture edilizie, per esempio locali di pubblico spettacolo; (punteggio assegnato 4.25), infrastrutture stradali e ferroviarie (punteggio 4.50), sorgenti sonore legate ad attività industriali o artigianali (es.: macchine, impianti; punteggio 4.75).
- f) Per **COLLAUDO RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO** s'intende l'attività inerente il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivamente conseguiti in termini d'impatto acustico prodotto dalla nuova opera. Tale attività richiede che vengano analizzati la previsione d'impatto (infrastrutture di trasporto) o il capitolato d'acquisto (macchine o impianti), e che siano misurati e valutati i livelli di rumore prodotti dalla nuova infrastruttura (dal nuovo impianto).
- g) Le **CAMPAGNE DI MISURA** in aree urbane in genere possono essere svolte nell'ambito della definizione dei **PIANI URBANI DEL TRAFFICO** o al fine di elaborare **IPOTESI DI AZZONAMENTO ACUSTICO** del territorio comunale. Si tratta di misure fonometriche, riferite ad una molteplicità di siti di misura a cui segue l'attività di elaborazione, valutazione e

Tecniche Proposte
F. Biondi
S. Conti
M. C. C. C.
M. C. C. C.

rappresentazione dei risultati, di analisi delle sorgenti e dei ricettori coinvolti. In termini di complessità tecnica di norma queste attività sono più semplici di quelle riportate ai punti e) ed f) che precedono ma l'impegno ed il tempo necessario per il loro svolgimento può essere più elevato. Si è ritenuto opportuno distinguere i punteggi assegnati a queste attività in base alle dimensioni del centro urbano cui si riferiscono: se trattasi di un centro con meno di 20 mila abitanti si assegnano 6.0 punti; se invece trattasi di un centro urbano con più di 20 mila abitanti si assegnano 7.0 punti.

- h) Per **AZZONAMENTO ACUSTICO** s'intende l'attività connessa agli adempimenti già previsti dal DPCM 1/3/91 (art.2) e ribaditi dalla l. 447/95 (art.6). Si tratta della suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee da sottoporre a diversa protezione dal punto di vista dei livelli di rumore consentiti. Tale attività comporta l'analisi del PRG e della regolamentazione urbanistica vigente e prevista; l'identificazione delle sorgenti (infrastrutture di trasporto, attività produttive e commerciali etc.), la determinazione dei livelli di rumore presenti nelle varie parti del territorio e l'individuazione delle aree da sottoporre a piano di risanamento. Si è ritenuto di assegnare a questa attività il punteggio di 8.0 punti se riguarda un Comune sotto 20 mila abitanti (indicato in tabella con DIM. A e valutati secondo i dati ISTAT del 1991); 9.0 se riguarda un Comune sopra i 20 mila abitanti. (indicazione DIM. B in tabella).
- i) Per **PIANO DI RISANAMENTO TERRITORIALE** s'intende l'attività prevista dalla l. 447/95 (art.7), ma già attuata, anche se in casi limitati, prima della sua emanazione, come inevitabile conseguenza della predisposizione del piano di azionamento acustico. Tale attività comprende l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento, l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento, la stima degli oneri finanziari e le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Si stima che un punteggio di 10.0 per i Comuni sotto 20 mila abitanti e di 11.0 per i Comuni sopra i 20 mila abitanti.
- j) Per **PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO** s'intende l'attività connessa alla stima, mediante modelli matematici, dei livelli di rumore prodotti da un nuovo insediamento produttivo o infrastruttura di trasporto in relazione ai livelli preesistenti, corredata eventualmente dall'indicazione dei possibili interventi di mitigazione delle emissioni e/o immissioni sonore che saranno prodotte. Per alcune categorie di opere tale previsione obbligatoria è contenuta nello studio di VIA, redatto ai sensi del DPCM 10 agosto 88, n.377 e del DPCM 27 dicembre 88. Per alcune attività industriali la previsione d'impatto acustico viene richiesta dal Sindaco ai fini autorizzatori ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. Con l'entrata in vigore della l. 447/95 tutte le nuove attività e le infrastrutture di trasporto devono produrre la valutazione d'impatto, le prime nell'ambito degli studi di VIA, ove previsto, o allegata alla richiesta di concessione edilizia o alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio, le seconde o ancora nell'ambito delle procedure di VIA o su richiesta dei Comuni. Si assegna a questa tipologia di attività un punteggio pari a 12.0.

2. PUNTEGGIO ANNUALE E VALORE INDIVIDUATO COME "SOGLIA"

Come già riportato nella tabella riportata al paragrafo 1 ad ogni attività svolta viene assegnato un "peso" p_i .

Il punteggio P_i annuale del soggetto è ricavato dalla relazione

$$P_i = \text{punteggio annuale} = \sum n_i * p_i$$

Tecconi Resp. Studio
G. Bruno
C. C. C.
W. L. L.

dove ni è il numero di volte che quella attività è svolta nel singolo anno dal soggetto.

La Commissione ha stabilito che la soglia minima di riferimento per ciascuno degli anni di attività da comprovare è pari ad un punteggio totale di 20 (venti).

A titolo di esempio si può osservare che un punteggio superiore alla soglia è ottenuto se nell'arco dell'anno esaminato sono svolte le attività comprese in uno qualsiasi dei gruppi seguenti:

- a) 10 misure presso abitazioni, 3 presso ditte, 3 relazioni su misure fonometriche (tot. 20,35)
- b) 4 misure presso abitazioni, 4 presso ditte, 5 relazioni su misure fonometriche (tot.: 20,05)
- c) 1 misura igiene edilizia, 1 consulenza a tribunale, 1 bonifica acustica da traffico, 1 previsione di impatto acustico (tot.: 20,90)
- d) 2 misure presso abitazioni, 2 misure traffico, 1 parere su relazione tecnica, 1 bonifica acustica per sorgente industriale, 1 campagna di misure per azionamento dim. B (tot.:20,10)
- e) 1 misura presso abitazioni, 1 presso ditte, 2 relazioni su progetti di bonifica, 1 collaudo previsione di impatto acustico, 1 elab. zonizzazione dimensione A (tot.:21,2)
- f) 1 consulenza a tribunale, 4 misure traffico, 1 bonifica acustica con barriere, 1 campagna di misure per la zonizzazione DIM. B (tot.: 21.7).

La Commissione ha ritenuto di dover prendere in considerazione anche l'attività svolta dal soggetto in relazione alle misure o valutazioni effettuate ai sensi del D.Lgs n.277/91. Tali attività, pur non essendo di acustica ambientale, comportano comunque un lavoro che perlomeno nell'utilizzo della strumentazione ed in alcuni tipi di misurazioni non si differenzia dalle corrispondenti attività nel campo dell'acustica ambientale. Non volendo e non potendo dare i "pesi" indicati nella tabella riportata nel paragrafo precedente, si è deciso di assegnare due punti in più a coloro che abbiano elencato indagini relative al D.Lgs n.277/91 nell'anno di interesse.

3. CRITERI APPLICATIVI DELLA SOGLIA PER RICONOSCERE COME "NON OCCASIONALE" L'ATTIVITA' DICHIARATA DAL SINGOLO ISTANTE

La soglia minima (pari a 20) da ottenere in ogni singolo anno viene applicata con le seguenti modalità:

Il singolo anno si intende conteggiato a ritroso a partire dalla data apposta sulla domanda da parte dell'Ufficio protocollo del Settore Ambiente ed Energia. Le annualità considerate sono le ultime due per i laureati o possessori di diploma universitario oppure le ultime quattro se trattasi di diplomato di scuola media superiore.

Affinchè l'attività svolta sia considerata "non occasionale" è necessario che i punteggi annuali conseguiti dal presentatore della domanda soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il punteggio risultante dalle attività dichiarate supera in ognuno degli anni richiesti (due oppure quattro a secondo del titolo di studio) la soglia di venti;
- b) il punteggio ottenuto non supera per uno degli anni richiesti la soglia stabilita e tuttavia:
 - b1) la somma dei punteggi riportati nei singoli anni richiesti è superiore al valore

recorsi! Prop. Sondy
G. Bruno
Glauco
20/20

numerico ottenuto moltiplicando la soglia per il numero degli anni richiesti (cioè il totale dei due anni supera 40 se si tratta di un laureato, oppure supera il valore di 80 nei quattro anni se è un diplomato);

b2) il candidato non supera il valore di 40 o di 80, ma supera per l'anno mancante metà della soglia stabilita (cioè supera in quell'anno il punteggio di 10);

nel caso dei soli diplomati:

c) il punteggio ottenuto non supera per due degli anni richiesti la soglia stabilita e tuttavia:

c1) accertato che per almeno uno dei due anni in cui non viene superata la soglia il punteggio conseguito sia diverso da zero, la somma dei punteggi riportati nei singoli anni richiesti è superiore al valore ottenuto moltiplicando la soglia per il numero degli anni medesimi, cioè 80;

c2) il candidato non supera il valore di 80, ma supera per ognuno dei due anni mancanti il valore di 3/4 della soglia, cioè 15;

nel caso dei soli laureati:

d) qualora il laureato non abbia maturato negli ultimi due anni il punteggio richiesto, l'esame delle attività svolte viene esteso agli ultimi quattro anni, secondo i criteri di cui ai precedenti punti c1) e c2).


Una schematizzazione finalizzata a chiarire il criterio di applicazione della soglia descritto in questo paragrafo è fornita dal diagramma riportato nella pagina seguente.

Precedent Ross Sandry


9/11/2011

CPA/2011

W. S. -



Handwritten signature and notes:
 Valutare
 cronica
 sul 40
 punto un
 punto
 Ross Tecno



Gout
 Gout
 Prof. Secom